

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/823

DEFASCISM
CIRCULAR
AUG., SEPT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/105/823

DEFASCISM, ITAL ORG, INSTRUCTIONS ISSUED,
CIRCULAR
AUG., SEPT. 1944

Legal

Items you may comment please

Admin

20 Aug 1944

Admin Sec.

I see no objections to the instructions from a legal standpoint, but they are fragmentary and not entirely specific from our point of view in drafting instructions. Comments are submitted separately.

21 Aug 1944

Richard H. G. Lunn
col case

7/6/40

u.b.

a) Circular The text of this document follows closely the provisions of the original decree and solves with apparent justice and common sense difficulties which may arise from the interpretation of the various articles.

However in para 7 it is stated that the Commission has the faculty and not the duty to hear witnesses and the accused himself. This appears in contradiction with Article 19 of the decree which says " (the Commission) has the power to hear the concerned party, even if he does not apply for such hearing " (Italian text differs from English translation) ".

Article II draws the following observation documents concerning state officials should remain with the Ministry concerned and not be forwarded to the High Commissioner, especially if the decision is favourable to the accused. 4695

Legal

A revised edition of the circular is at 2A. The new matter is underlined or marked marginally in red. Will you please let me have your comments on the new matter?

Admin

25 Aug 1944

No comment pending results of review of the circular submitted on 20 Aug 44!

W. H. G. Lunn
for case

21 Aug 1944

u.b

a) Circular The text of this document follows closely the provisions of the original decree and solves with apparent justice and common sense difficulties which may arise from the interpretation of the various articles.

However in para 7 it is stated that the Commission has the faculty and not the duty to hear witnesses and the accused himself. This appears in contradiction with Article 19 of the decree which says " (the Commission) has the power to hear the concerned party, even if he does not apply for such hearing "(Italian text differs from English translation)".

Article II draws the following observation documents concerning state officials should remain with the Ministry concerned and not be forwarded to the High Commissioner, especially if the decision is favourable to the accused **4695**

no objections to the instructions from a legal standpoint, but they are fragmentary and not entirely specific from our point of view in drafting instructions. Comments are submitted separately.

Richard H. W. Lunn

col ccc

7/6/40

Legal

A revised edition of the circular is at 2A. The new matter is underlined or marked marginally in red. Will you please let me have your comments on the new matter

Admin

28 AUG 1944

No comment pending results of newly introduced system of control!

minutes

G. S. Hamilton
Legal

Legal

What new system?

Admin

5 SEP 1944

by our new system! G. S. Hamilton Legal

TRANSLATION No. 174

-ADMINISTRATION-

Pfc. Bonanni

To the members of the Judging Commissions for epuration, appointed by the High Commissioner

To Their Ex the Ministers

To the Presidents and to the other Members of the Judging Commissions

For the purpose of rendering the application of the Lt. D.L. of 27.7.1944, No. 159 more uniform, and at the same time more rapid and effective, in regard to epuration, and while waiting for suitable regulations for its execution to be issued, it is thought advisable to specify this High Commissioner's point of view on question of interpretation which, based on problems hitherto arisen and noted, must be considered as more urgently requiring solution.

1) - Article 12 No. 2 of the Lt. D.L. is interpreted in relation to the following article 15. The relation between the two regulations shows that the legislator has foreseen two hypotheses: one in which the appointments and promotions have been conferred for supporting and favoring the party or fascist hierarchs: in other words, through favoritism ~~without legality~~, the other in which the promotions and preferences in examinations are due to "fascist titles", and are apparently legalized by ~~other~~ general provisions issued during the fascist regime. The first case shall be reviewed generally with greater severity. As to the Extenuation consenting the return to the original grade instead of dismissal from service, it shall be admitted only in cases in which the favors and preferences did not absolutely bring about the inclusion of the candidate among the winners of the competitive examination for employment in Public Administration; for, only in this latter case can the dismissal from service effectively, remove the violations of equality.

4693

- 2 -

2). The concepts of factiousness and incapacity introduced by fascism in the Public Administrations (art. 13) include all the cases of partisanship, intemperance, political excesses and ostentations, even if pure in form or connected with fascism only indirectly, as in the undertakings and activities willed and supported by the same; also the negligence and carelessness of service, as introduced in the public administration or made worse by the fascist misgovernment. The concept of bad custom includes all cases of bad practice and dishonesty such as recommendations, corruptions, assignment of many offices to one person even though he may be able to deal with them all, assignment of wages or ^{bonuses} prizes without corresponding services given, negotiation and sale of privileges and protection, the use of name lenders (prestanomi) and intermediaries for this and similar operations, the manoeuvres to give support with preference to persons and concerns, and, in general, all the innumerable and undefinable activities of the profiteers of fascism, concealed or otherwise.

3) - Art. 14 of Lt. D.L. includes a list of titles: "squadrista", "sansepolcrista" "antemarcia", "marcia su Roma", "sciarpa littorio", which demand dismissal from service. The regulation is, however, not applicable when the title does not correspond to a true and factual situation, as for example, in the case of a title being conferred subsequently because of the membership to the Fiume legion or for similar reasons; also in the case where the "squadrista" has never belonged to action "squadre" and the like, provided however the title was not requested by the party concerned and the same has not in any way taken advantage of it.

The extenuation of the ^Nsaction referred to in art. 14 (2 part) of D.L. of 27 July 1944, No. 159 shall be applied only when it is possible to deduce, (in the free appraisal of the Judging Commissions) from all the data gathered that the

4692

- 3 -

subject is not one who has given proofs of sectarianism or intemperance, in this manner eliminating the presumption established by the legislator on the basis of the titles mentioned in the first part of the article.

In regard to the officers of the M.V.S.N., brought to the same standing as the holders of the said titles, it is considered that the law did not intend to take into account those belonging to special militias and who were absorbed through the general incorporation of army units of officially transferred without their personal request.

4) - Article 16 consents the exemption from all sanctions of those persons who since the 8th of September 1943, have distinguished them in the fight against the Germans. "Distinguished" means to have accomplished something particularly notable and useful, and this power is exercised when such worthy behavior, compared with his past unworthy activities, makes it appear that the person concerned had been deceived in good faith, but had so sincerely and decisively amended himself as not to be unworthy of serving the State. As regards the patriotic activity executed after 8 September, it is imperative as a general principle not to be satisfied with general declarations submitted by exceedingly complacent persons or committees. It must be borne in mind that if art. 16 is applied with too much indulgence, it would exempt from any disciplinary measure many elements who are not worthy of belonging to the administration; these would only have to exercise the care of claiming for their exoneration a patriotic activity (often of minor importance, sometimes only imaginary) carried out during the nazi-fascist occupation.

good-

4691

5) - Collaboration with the Germans after 8 September 1943 is not contemplated

././.

- 4 -

in art. 17 because it comes under the crime referred to in article 5 of the Lt. D.L.

Collaboration with the fascist government obviously does not mean simply the fact of having remained in service after 8 September, for in such a case the legislator would not have had recourse in a detailed casuistry, but would have dismissed all the employees and officials of the administrations existing within the territory under the power of the so-called republican fascist government. Among the collaborators are included, besides all those who registered in the republican fascist party, those who lent themselves or carried out activities, either to facilitate the transfer of ~~persons~~ ^{officials} or property up north, or to help the political or military activities, the plunder of the propaganda of fascism.

The oath which the Lt. D.L. refers to at this point is obviously both that of fidelity and that of loyalty. In regard to the extenuation of the penalty referred to in the first paragraph, it is considered that three different degrees, can be established in the threats received or in the danger in view;

- a) - when the threat or danger consisted only of the possibility of losing employment, either by a specified or general warning given, or by a reasonable fear resulting from the whole situation; in such a case the extenuation will be granted and graduated only on a basis of real and absolute state of poverty in which the ~~employee~~ ^{official} and his family would find themselves;
- b) - when the threat gave rise, through general orders, as circulars and such, to a general unspecified danger of reprisals greater than dismissal, such as the arrest of the employee or any member of his family, then in such a case the extenuation shall always be granted, and graduated according to the peculiarity of the case;
- c) - when the threat materialized in an assault or imposition on the particular person concerned and was accompanied by arrests, coercive acts and the like, thus taking from the subject the liberty, be it even with a certain sacrifice, of refusing to collaborate. In such a case

4690

././.

- 5 -

it seems that no sanction whatsoever should be applied, as every element of willfulness in the action to be incriminated is lacking.

For the applicability of said extenuating and exonerating circumstances attention is called once again to what has already been observed and urged in connection with art. 16, in order to prevent individuals, who are unfit to remain in the administration, from evading legal measures through excuses such as that of the so-called "double game", and the like.

6) - In connection with the Lt. D.L., as in other disciplinary proceedings, the denunciations, the reports and enclosed documents gathered by the investigators shall be forwarded to the person charged with the commencement of the disciplinary action and the execution of the pre-trial inquiry, especially to the High Commissioner for Epuration, since the judging Commissions do not have the power of commencing a disciplinary proceeding and have the power of inquiry only in a supplementary and auxiliary way (art. 18 para). However, in practice it may happen that denunciations, reports and documents are sent directly to the Commissions: in such a case the latter must promptly notify the High Commissioner about them; he will give the permission to begin the proceeding or, as the case may be, reserve the initiation of the proceeding to himself.

The Commissions shall make use, whenever it is necessary, of the anti-fascist Committees, organized during the underground period or after, and which are genuine expression of those vital and well-balanced trends of thought on which the reconstruction of the State shall be based. In this regard the members of the Commissions appointed by the High Commissioner are asked to report to this office the possible absence of the Committees mentioned above and deficiencies that they show in their organization or activities.

7) - The Commissions mentioned in art. 18 may have a secretary, who is indispensable for their operation, and who may be appointed by the Commission itself.

- 6 -

Directed
There is no incompatibility between membership in the Commission and membership in the offices of the Deputy High Commissioner for epuration because of the particular nature of these offices, provided however, this membership is not in judging Commissions of the same branch in which the official carried functions of inquiry.

For the Commune of Rome, which is under the Ministry of the Interior and not of the Prefect, the appointment of the Commission is committed to the former, in accordance with the first paragraph of the article under examination.

8) - The ~~establishment~~ ^{period} of a period of 10 days for the employee proposed to be dismissed, to prepare his arguments in defence, ^{shall be} ~~is~~, according to the regulation of article 19, obligatory. ^{The delays} The term may be established by the High Commissioner for epuration ^{in respect of} as an inquiring agent, ^{at the time} the moment the person being investigated is referred to the ^{judgement} ~~judgement~~ of the Commissions. Whenever he has not done so, the judging Commissions shall automatically ~~do so~~. ^{the required notice to the person concerned}

? False testimony, as well as false statements made in the personal scheda to be filled by every official, may be made to fall under the sanctions mentioned in art. 495 P.C. It is not an obligation, but only the power of the Commission to hear eventual witnesses and the concerned party personally. This power shall be exercised only if it is considered necessary as far as the decision is concerned.

9) - The period established in article 20 for the recourse to the Central Commission begins of course from the moment notice is received. The recourse shall be presented during the period to the Commission of first instance or to the Central Commission.

4688

././.

- 7 -

The Central Commission, too, shall have a secretary.

10) - The dismissal shall be pronounced by the competent authority (art.21) as soon as the decisions of the Commissions shall become irrevocable: which happens, as far as the decisions of the Central Commissions are concerned, as soon as they are pronounced and communicated; and as regards those of the Commissions of first instance, at the end of the time-periods prescribed in art. 20 for the appeal to be filed, if this has not been done already. In order that the competent authority may act promptly, it is obviously necessary that all the decisions, whether of the Central Commissions or of the Commissions of first instance, be communicated without delay. As regards then the decisions of the Commissions of first instance, said authority must be further informed without delay of the eventual proposal of appeals against the decisions of the Commission of first instance by the persons to whom, as already said in No. 9, the appeals themselves may be presented.

11) - The more serious cases, for which the forfeiture of the pension must be ordered, according to art. 22, first para, shall be established, above all on the basis of the bad faith, dishonesty, irreducibleness of officials, the squandering of the State's money and the most serious factiousness and intemperances.

12) - The Commissions shall transmit to the High Commissioner, the documents relative to the entire proceeding executed.

13) - While awaiting the publication of the regulations for the execution of the Lt. D.L., the deficiencies presented by the present order of the proceeding must be compensated by the provisions of penal procedure, whenever they are applicable.

4687

174 2B

AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI
PER L'EPURAZIONE DESIGNATI DALL'ALTO COMMISSARIO

e per conoscenza ALLE LL.EE. I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
e ai PRESIDENTI
e agli altri COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Al fine di rendere più omogenea e nel contempo più sollecita ed efficace l'applicazione del D.L.It.27.7.1944 n.159 per quanto riguarda l'Epurazione, e in attesa che sia emanato un congruo regolamento per la sua esecuzione, è opportuno che sia precisato fin d'ora il punto di vista di questo Alto Commissario su alcune questioni di interpretazione che, sulla base dei quesiti finora sorti e segnalati, devono ritenersi più meritevoli di urgente soluzione.

1) L'art.12 n.2 del d.L.It. va interpretato in relazione al successivo art.15. Il rapporto fra le due norme dimostra che il legislatore ha previsto due ipotesi, quella in cui la nomina e gli avanzamenti sono stati conseguiti per l'appoggio e il favore del partito o di gerarchi fascisti, diremmo cioè in via personalistica, e quella in cui gli avanzamenti o le preferenze nei concorsi sono dovuti a titoli fascisti, e sono nell'apparenza legittimati da disposizioni legislative e regolamentari emanate durante il regime fascista. Il primo caso dovrà essere riguardato in genere con maggiore severità. Quanto all'attenuazione che consente di sostituire alla dispen-

e ai

e agli altri

PRESIDENTI

COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Al fine di rendere più omogenea e nel contempo più sollecita ed efficace l'applicazione del D.L.Lt. 27.7.1944 n. 159 per quanto riguarda l'Epurazione, e in attesa che sia emanato un congruo regolamento per la sua esecuzione, è opportuno che sia precisato fin d'ora il punto di vista di questo Alto Commissario su alcune questioni di interpretazione che, sulla base dei quesiti finora sorti e segnalati, devono ritenersi più meritevoli di urgente soluzione.

- 1) L'art. 12 n. 2 del d.L.Lt. va interpretato in relazione al successivo art. 15. Il rapporto fra le due norme dimostra che il legislatore ha previsto due ipotesi, quella in cui la nomina e gli avanzamenti sono stati conseguiti per l'appoggio e il favore del partito o di gerarchi fascisti, diremmo cioè in via personalistica, e quella in cui gli avanzamenti o le preferenze nei concorsi sono dovuti a titoli fascisti, e sono nell'apparenza legittimati da disposizioni legislative e regolamentari emanate durante il regime fascista. Il primo caso dovrà essere riguardato in genere con maggiore severità. Quanto all'attenuazione che consente di sostituire alla dispensa dal servizio la restituzione al ruolo (o al grado) di provenienza, essa dovrà trovar luogo solo nell'ipotesi in cui il favore e le preferenze non abbiano determinato addirittura

4686

./.

= 2 =

L'inclusione del candidato fra i vincitori del concorso per l'assunzione nella pubblica amministrazione, poichè in tal caso solo la dispensa dal servizio può equivalere al ripristino dei turbati criteri di eguaglianza.

2) Nei concetti di faziosità e incapacità introdotto dal fascismo nelle pubbliche amministrazioni (art.13) vengono a rientrare tutti i casi di partigianeria, di intemperanza, di eccessi e di ostentazioni politiche, anche di pura forma, o riguardanti il fascismo solo indirettamente, come nelle imprese e nelle azioni dallo stesso volute e sorrette, nonché la negligenza e la trascuratezza nel servizio, tipicamente istituite o aggravate dal malgoverno fascista nella compagine dell'amministrazione pubblica. Nel concetto del malcostume rientrano inoltre tutti i casi di cattivo costume e di disonestà, come le raccomandazioni, le corruzioni, il cumulo delle cariche anche compatibili, l'attribuzione di stipendi o di premi senza prestazioni corrispondenti, la negoziazione e la vendita di concessioni e di appoggi, l'uso di prestanomi e di intermediari per queste e per simili operazioni, i maneggi e le manovre per appoggiare preferenzialmente persone ed enti, e, in genere, tutta la vasta e non definibile opera dei profittatori del fascismo, dissimulati o meno.

3) L'art.14 del D.L.Lt. elenca una serie di qualifiche - squadriste, sansepolcrista, antemarcia, marcia su Roma, sciarpa lituorica - che comportano la dispensa dal servizio. La norma non è però applicabile quando la qualifica non corrisponda ad una reale situazione di fatto, come, ad esempio, nel caso di reintrodazione per essere stati legionari fiumani o per analoghi motivi; nel caso in cui lo "squadrista" non abbia mai av

- 2) Nei concetti di faziosità e incapacità introdotto dal fascismo nelle pubbliche amministrazioni (art.13) vengono a rientrare tutti i casi di partigianeria, di intemperanza, di eccès e di ostentazioni politiche, anche di pura forma, o riguardanti il fascismo solo indirettamente, come nelle imprese e nelle azioni dallo stesso volute e sorrette, nonché la negligenza e la trascuratezza nel servizio, tipicamente istituite o aggravate dal malgoverno fascista nella compagine dell'amministrazione pubblica. Nel concetto del malcostume rientrano inoltre tutti i casi di cattivo costume e di disonestà, come le raccomandazioni, le corruzioni, il cumulo delle cariche anche compatibili, l'attribuzione di stipendi o di premi senza prestazioni corrispondenti, la negoziazione e la vendita di concessioni e di appoggi, l'uso di prestanomi e di intermediari per queste e per simili operazioni, i maneggi e le manovre per appoggiare preferenzialmente persone ed enti, e, in genere, tutta la vasta e non definibile opera dei profittatori del fascismo, dissimulati o meno.

- 3) L'art.14 del D.L.Lt. elenca una serie di qualifiche - squadriste, sansepolcrista, antemarcia, marcia su Roma, sciarpa litorio - che comportano la dispensa dal servizio. La norma non è però applicabile quando la qualifica non corrisponda ad una reale situazione di fatto, come, ad esempio, nel caso di reintrodazione per essere stati legionari fiumani o per analoghi motivi; nel caso in cui lo "squadrista" non abbia mai appartenuto a squadre di azione, e miliz simili - purchè però la qualifica non sia stata sollecitata dall'interessato e

4085
/.

- 3 -

so non se ne sia comunque avvantaggiato.

Quanto all'attenuazione della sanzione di cui all'art. 14 (2^a parte) D.L. Lt. 27.7.1944 n. 159 si farà luogo ad essa solo quando sarà possibile desumere dal complesso degli elementi raccolti, nel libero apprezzamento delle Commissioni giudicatrici, che non si tratta di soggetto che abbia dato prove di settarie o di intemperanza, in modo da eliminare così la presunzione stabilita dal legislatore in considerazione della qualifica di cui alla 1^a parte dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.S.N., parificati ai possessori delle dette qualifiche, si ritiene che la legge non abbia inteso riferirsi a quelli appartenenti a milizie speciali, che furono assunti con la collettiva incorporazione di reparti dell'esercito, ovvero di ufficio, senza una loro particolare richiesta.

- 4) L'art. 16 consente di esimare da ogni sanzione colui che dopo l'8 settembre 1943 si sia distinto nella lotta contro i tedeschi. Essersi "distinto" vuol dire aver compiuto qualcosa di particolarmente notevole ed utile; e la facoltà va esercitata quando tale comportamento meritorio, raffrontato ai passati demeriti, lascia supporre trattarsi di elemento che in buona fede ebbe ad ingannarsi, ma che si sia così sinceramente e decisamente ravveduto, da non essere indegno di servire lo Stato. Quanto alle prove dell'attività patriottica svolta dopo l'8 settembre, si raccomanda, in linea di massima, di non accontentarsi di generiche dichiarazioni rilasciate da persone o comitati troppo compiacenti. Si tenga presente che l'art. 16, qualora fosse applicato con eccessiva indulgenza, porterebbe all'esecuzione da ogni misura disciplinaria.

do sarà possibile desumere dal complesso degli elementi raccolti, nel libero apprezzamento delle Commissioni giudicatrici, che non si tratta di soggetto che abbia dato prove di settarietà o di intemperanza, in modo da eliminare così la presunzione stabilita dal legislatore in considerazione della qualifiche di cui alla 1^a parte dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.S.N., parificati ai possessori delle dette qualifiche, si ritiene che la legge non abbia inteso riferirsi a quelli appartenenti a milizie speciali, che furono assunti con la collettiva incorporazione di reparti dell'esercito, ovvero di ufficio, senza una loro particolare richiesta.

- 4) L'art.16 consente di esimere da ogni sanzione colui che dopo l'8 settembre 1943 si sia distinto nella lotta contro i tedeschi. Essersi "distinto" vuol dire aver compiuto qualcosa di particolarmente notevole ed utile; e la facoltà va esercitata quando tale comportamento meritorio, raffrontato ai passati demeriti, lascia supporre trattarsi di elemento che in buona fede ebbe ad ingannarsi, ma che si sia così sinceramente e decisamente ravveduto, da non essere indegno di servire lo Stato. Quanto alle prove dell'attività patriottica svolta dopo l'8 settembre, si raccomanda, in linea di massima, di non accontentarsi di generiche dichiarazioni rilasciate da persone o comitati troppo compiacenti. Si tenga presente che l'art.16, qualora fosse applicato con eccessiva indulgenza, porterebbe all'esecuzione da ogni misura disciplinare di molti elementi indegni di continuare ad appartenere all'amministrazione, sol che abbiano l'accortezza di addurre a

4684

405/.

- 4 -

propria discolpa un'attività patriottica (spesso di modeste proporzioni, talvolta soltanto immaginaria) svolta durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista.

5) La collaborazione con i tedeschi posteriore all'8 settembre 1943 non è contemplata dall'art.17, dato che essa rientra nel delitto di cui all'art.5 del D.L.It.

Per collaborazione col governo fascista non va ovviamente inteso il semplice fatto di essere rimasto in servizio dopo l'8 settembre, poichè in tal caso il legislatore non sarebbe incorso in una dettagliata casistica, ma avrebbe dispensato tutti gli impiegati ed i funzionari delle amministrazioni esistenti nel territorio soggetto al potere del cosiddetto governo fascista repubblicano. Fra i collaboratori vanno inclusi, oltre tutti coloro che si iscrissero al Partito fascista repubblicano, quelli che si prodigarono o svolsero attività sia per agevolare il trasferimento al Nord di funzionari^(u) o di beni, sia per aiutare l'azione politica e bellica del fascismo, le sue spoliazioni, la sua propaganda.

Il giuramento di cui parla qui il D.L.It. è ovviamente sia quello di fedeltà sia quello di lealtà. Per quanto riguarda l'attuazione di pena di cui al 1° capoverso, si ritiene che possano distinguersi tre diverse gradazioni nelle minacce subite o nel pericolo prospettatosi:

a) quando la minaccia o il pericolo siano consistiti solo nella possibilità di perdita dell'impiego, sia per espressa avvertenza specifica o generale, sia per un ragionevole timore inerente alla situazione nel suo complesso. In tal caso l'attuazione sarà concessa e graduata solo su di una base di un effettivo ed assoluto stato di indigenza in cui versassero

"persona" in
che originale

5) La collaborazione con i tedeschi posteriore all'8 settembre

1943 non è contemplata dall'art. 17, dato che essa rientra nel delitto di cui all'art. 5 del D.L.It.

Per collaborazione col governo fascista non va ovviamente inteso il semplice fatto di essere rimasto in servizio dopo l'8 settembre, poichè in tal caso il legislatore non sarebbe incorso in una dettagliata casistica, ma avrebbe dispensato tutti gli impiegati ed i funzionari delle amministrazioni esistenti nel territorio soggetto al potere del cosiddetto governo fascista repubblicano. Fra i collaboratori vanno inclusi, oltre tutti coloro che si iscrissero al Partito fascista repubblicano, quelli che si prodigarono o svolsero attività sia per agevolare il trasferimento al Nord di funzionari o di beni, sia per aiutare l'azione politica o bellica del fascismo, le sue spoliazioni, la sua propaganda.

"persona" in
the original

Il giuramento di cui parla qui il D.L.It. è ovviamente sia quello di fedeltà sia quello di lealtà. Per quanto riguarda l'attuazione di pena di cui al 1° capoverso, si ritiene che possano distinguersi tre diverse gradazioni nelle minacce subite o nel pericolo prospettatosi:

a) quando la minaccia o il pericolo siano consistiti solo nella possibilità di perdita dell'impiego, sia per espressa avvertenza specifica o generale, sia per un ragionevole timore inerente alla situazione nel suo complesso. In tal caso l'attuazione sarà concessa e graduata solo su di una base di un effettivo ed assoluto stato di indigenza in cui versassero

il funzionario e la sua famiglia;

b) quando la minaccia abbia fatto sorgere per disposizioni generali, come circolari e simili, il pericolo di rappresaglie

4083

./.

"emptying"
in the original

= 5 =

maggiori di quelle del licenziamento, come l'arresto dell'im-
piegato e dei suoi famigliati. In tal caso si farà sempre luo-
go all'attenuazione, gradandola secondo la peculiarità del
caso;

c) quando la minaccia si sia manifestata in una concreta imposi-
zione sul singolo interessato, accompagnata da arresti, da ma-
nifestazioni di forza e simili, così da togliere al soggetto
la libertà di scegliere, sia pure con un certo sacrificio, il
rifiuto alla collaborazione. In tal caso sembra che non debba
applicarsi sanzione alcuna, mancando ogni elemento di volonta-
rietà nell'azione che si dovrebbe incriminare.

* Per l'applicabilità di dette circostanze attenuanti ed esimen-
ti si richiama quanto già osservato e raccomandato nel commen-
to alla art. 16, al fine di evitare che attraverso sotterfugi,
come quello del cosiddetto "doppio gioco" e simili, sfuggano ai
rigori della legge persone del tutto indegne di restare nel-
l'amministrazione.

6) Nel sistema del D.L.Lt., come in tutti i procedimenti disciplina-
ri, le denunce, i rapporti e i documenti allegati a carico degli
inquirendi devono essere rimessi all'organo incaricato di inizia-
re l'azione disciplinare e di svolgere l'istruttoria: nella specie
all'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione dato che le Commis-
sioni giudicatrici non hanno il potere di iniziare l'azione disci-
plinare ed hanno poteri istruttori soltanto in via integrativa e
sussidiaria (art. 18 capoverso). Potrà tuttavia avvenire in prati-
ca che denunce, rapporti e documenti vengano inviati direttamen-
te alle Commissioni: in tal caso queste dovranno prontamente avver-
tirne l'Alto Commissario, il quale darà il nulla-osta al procedi-

c) quando la minaccia si sia manifestata in una concreta imposizione sul singolo interessato, accompagnata da arresti, da manifestazioni di forza e simili, così da togliere al soggetto la libertà di scegliere, sia pure con un certo sacrificio, il rifiuto alla collaborazione. In tal caso sembra che non debba applicarsi sanzione alcuna, mancando ogni elemento di volontà nel'azione che si dovrebbe incriminare.

* Per l'applicabilità di dette circostanze attenuanti ed esimenti si richiama quanto già osservato e raccomandato nel commento alla art.16, al fine di evitare che attraverso sotterfugi, come quello del cosiddetto "doppio gioco" e simili, sfuggano ai rigori della legge persone del tutto indegne di restare nell'amministrazione.

6) Nel sistema del D.L.It., come in tutti i procedimenti disciplinari, le denunce, i rapporti e i documenti allegati a carico degli inquirendi devono essere rimessi all'organo incaricato di iniziare l'azione disciplinare e di svolgere l'istruttoria: nella specie all'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione dato che le Commissioni giudicatrici non hanno il potere di iniziare l'azione disciplinare ed hanno poteri istruttori soltanto in via integrativa e sussidiaria (art.18 capoverso). Potrà tuttavia avvenire in pratica che denunce, rapporti e documenti vengano inviati direttamente alle Commissioni: in tal caso queste dovranno prontamente avvertire l'Alto Commissario, il quale darà il nulla-osta al procedimento, ovvero, a seconda dei casi, avocherà a sé l'iniziativa del procedimento stesso.

4682

= 6 =

Le Commissioni si avvalgano, per quanto occorra, dei Comitati antifascisti sorti nel periodo clandestino o successivamente, rappresentando essi, nella normalità dei casi, la genuina espressione di quelle correnti sane e vitali sulle quali si deve fare affidamento nell'opera di ricostruzione dello Stato. A questo riguardo si invitano i componenti le Commissioni designati dall'Alto Commissario di segnalare a questo Ufficio l'eventuale assenza dei Comitati di cui sopra e le deficienze che essi presentassero nella loro organizzazione o nel loro funzionamento.

7) Le Commissioni di cui all'art.18 potranno avere un segretario, indispensabile al loro funzionamento, e la nomina può esserne fatta dalla Commissione stessa. Non esiste incompatibilità fra la qualità di componente la Commissione e l'appartenenza agli Uffici dell'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione, data la particolare natura di questi, purchè però non si tratti di Commissioni giudicatrici dello stesso ramo in cui il funzionario espletò mansioni istruttorie.

Per il Comune di Roma, che è soggetto a controllo non del Prefetto, ma del Ministero dell'Interno, la nomina della Commissione spetta a quest'ultimo, in conformità del primo capoverso dell'articolo in esame.

8) La prefissione del termine di dieci giorni all'impiegato proposto per la dispensa, affinchè presenti le sue deduzioni, è, in base alla disposizione dell'art.19, obbligatoria. Essa sarà fatta dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione come organo inquirente, all'atto in cui l'inquisito è rinviato al giudizio delle Commissioni. Qualora esso non vi abbia provveduto dovranno provvedervi direttamente, anche d'ufficio, le Commissioni.

possano farsi ricadere sotto le sanzioni di cui all'art.495 C.P. Non è poi un obbligo, ma solo una facoltà della Commissione, quella di sentire eventuali testimoni e l'interessato di persona; ed essa va esercitata solo se lo si ritiene necessario per la decisione.

- 9) Il termine fissato dall'art.20 per il ricorso alla Commissione Centrale decorre naturalmente dalla ricevuta comunicazione. Il ricorso va presentato nel termine alla Commissione di prima istanza o a quella Centrale.

Anche la Commissione Centrale avrà un segretario.

- 10) La dispensa da parte dell'autorità cui spetta (art.21) deve essere pronunciata non appena siano divenute irrevocabili le decisioni delle Commissioni: il che si avrà, per le decisioni della Commissione Centrale, non appena esse vengano pronunciate e comunicate; e per quelle delle Commissioni di prima istanza, non appena siano decorati i termini previsti dall'art.20 per proporre il ricorso e questo non sia stato presentato. Perchè l'autorità cui spetta possa provvedere prontamente, occorrerà quindi che ad essa siano comunicate senza indugio tutte le decisioni, sia della Commissione Centrale sia delle Commissioni di prima istanza. Quanto poi alle decisioni delle Commissioni di prima istanza, la detta autorità dovrà inoltre essere informata senza indugio dell'eventuale proposizione di ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni di prima istanza dagli organi ai quali, come si è detto su n.9, i ricorsi medesimi possono essere presentati.

- 11) I casi più gravi nei quali dovrà essere disposta la perdita della pensione ai sensi dell'art.22 primo capoverso, saranno stabiliti con riguardo soprattutto alla malafede, alla disonestà, all'irri-

sione.

9) Il termine fissato dall'art.20 per il ricorso alla Commissione Centrale decorre naturalmente dalla ricevuta comunicazione. Il ricorso va presentato nel termine alla Commissione di prima istanza o a quella Centrale.

Anche la Commissione Centrale avrà un segretario.

10) La dispensa da parte dell'autorità cui spetta (art.21) deve essere pronunciata non appena siano divenute irrevocabili le decisioni delle Commissioni: il che si avrà, per le decisioni della Commissione Centrale, non appena esse vengano pronunciate e comunicate; e per quelle delle Commissioni di prima istanza, non appena siano decorsi i termini previsti dall'art.20 per proporre il ricorso e questo non sia stato presentato. Perchè l'autorità cui spetta possa provvedere prontamente, occorrerà quindi che ad essa siano comunicate senza indugio tutte le decisioni, sia della Commissione Centrale sia delle Commissioni di prima istanza. Quanto poi alle decisioni delle Commissioni di prima istanza, la detta autorità dovrà inoltre essere informata senza indugio dell'eventuale proposizione di ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni di prima istanza dagli organi ai quali, come si è detto sul n.9, i ricorsi medesimi possono essere presentati.

11) I casi più gravi nei quali dovrà essere disposta la perdita della pensione ai sensi dell'art.22 primo capoverso, saranno stabiliti con riguardo soprattutto alla malafede, alla disonestà, all'irriducibilità dei funzionari, allo sperpero del danaro dello Stato e alle più gravi faziosità e intemperanze.

12) Le Commissioni dovranno trasmettere all'Alto Commissario, insieme con le decisioni, i fascicoli relativi all'intero procedimento espletato.

./.

13) In attesa che venga pubblicato il regolamento d'esecuzione del D.L.It., le deficienze presentate dall'attuale disciplina del procedimento dovranno essere integrate facendo riferimento, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del codice di procedura penale.